

ANTIMAFIA: Misure di prevenzione patrimoniale - Controllo giudiziario delle aziende - Richiesta dell'azienda interdetta di applicazione del controllo - Necessità di allegare un piano di recupero - Esclusione.

Cass. pen., Sez. IV, 2 luglio 2021, n. 35951

- in *Guida al Diritto*, 48, 2021, pag. 110.

“[...] la verifica dell'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa, che il tribunale è tenuto a compiere per disporre il controllo giudiziario ai sensi del D.Lgs. cit., art. 34-bis, non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti dalla suddetta disposizione, ivi compresi gli obblighi informativi e gestionali previsti dal comma 3, a ciò non ostando l'evidente mancanza, in capo al giudice della prevenzione, di un potere di sindacato sulla legittimità della interdittiva antimafia adottata dal prefetto.

Il controllo giudiziario, infatti, comporta una minore ingerenza rispetto all'amministrazione giudiziaria e mira ad esercitare la vigilanza in ordine al recupero di una gestione dell'azienda improntata alla libera concorrenza, al di fuori del condizionamento delle infiltrazioni mafiose.

Ne discende che il giudice della prevenzione è tenuto a valutare, in termini prognostici e sulla base del dato patologico acquisito dall'accertamento amministrativo con l'informazione antimafia interdittiva, se il richiesto intervento giudiziale di "bonifica aziendale" risulti possibile, in quanto l'agevolazione dei soggetti di cui al D.Lgs. cit., art. 34, comma 1, sia da ritenere occasionale, escludendo tale evenienza nel caso di cronicità dell'infiltrazione mafiosa [...]”.

Svolgimento del processo

1. Con decreto del 21 gennaio 2021 la Corte di appello di Bari ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale di Bari aveva respinto l'istanza di applicazione del controllo giudiziario formulata da R.G. ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 34-bis, comma 6, proposta a seguito di una "informazione antimafia interdittiva" emessa in data 16 gennaio 2019 dal Prefetto di Foggia D.Lgs. cit., ex art. 84, comma 3, la cui impugnazione in sede amministrativa è stata respinta dal T.A.R. di Bari con sentenza del 19 novembre 2019, a sua volta fatta oggetto di ricorso per revocazione per errore di fatto ancora sub iudice.

2. Avverso la predetta decisione hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia, Avv. Michele Laforgia e Avv. Michele Vaira, deducendo con un primo motivo la violazione ed erronea

applicazione del D.Lgs. cit., art. 34-bis, comma 6, in relazione alla sussistenza del presupposto processuale dell'impugnazione dell'interdittiva prefettizia, stante la pendenza del ricorso per revocazione per errore di fatto della richiamata sentenza del T.A.R. di Bari ai sensi dell'art. 106 del codice del processo amministrativo, con la conseguente assenza di preclusione legata alla formazione di un giudicato amministrativo.

L'istanza per il controllo giudiziario, dunque, deve ritenersi pienamente ammissibile.

2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si censura la violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. cit. art. 34-bis, comma 6, in relazione ai presupposti applicativi dell'istituto, ed in particolare per quel che attiene alla prospettazione di un onere di allegazione di un "programma di recupero", che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto sussistere in capo all'impresa istante: onere non previsto dalla legge ai fini della richiesta di controllo giudiziario, nè, tanto meno, in sede di impugnazione, laddove un ruolo centrale ai fini della concessione del controllo assume il vaglio della occasionalità dell'infiltrazione mafiosa, che nel caso di specie ha costituito il requisito erroneamente escluso dal giudice di primo grado.

Proprio in tale prospettiva, assume la ricorrente, erano state indicate in sede di gravame le ragioni che escludevano la possibilità di formulare una diagnosi di "agevolazione stabile" ed una prognosi di "integrale infiltrazione criminale", valorizzando, in ragione del contesto familiare in cui la ricorrente si è trovata ad operare, il carattere meramente occasionale dell'ipotesi di infiltrazione: deduzioni, queste, sulla cui fondatezza la Corte adita ha ommesso di pronunziarsi, erroneamente dichiarando l'inammissibilità dell'atto di appello.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 9 giugno 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 16 giugno 2021, il difensore, Avv. Michele Laforgia, ha rassegnato le sue conclusioni ribadendo i motivi già esposti nel ricorso e chiedendone l'integrale accoglimento.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.

2. Fondata, preliminarmente, deve ritenersi la prima ragione di doglianza, atteso che la decisione assunta dal giudice amministrativo con la richiamata sentenza del 19 novembre 2019, fatta oggetto di impugnazione - e, dunque, tuttora sub iudice - attraverso un ricorso per revocazione proposto dall'odierna ricorrente ai sensi dell'art. 91 del codice del processo amministrativo, non può

considerarsi allo stato definitiva e, come tale, preclusiva della richiesta di applicazione del controllo giudiziario ai sensi del D.Lgs. cit., art. 34-bis, comma 6, la cui formulazione chiaramente prevede che "Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'art. 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui al comma 2, lett. b) del presente articolo".

3. Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine alle censure oggetto del secondo motivo, non avendo il provvedimento impugnato fatto buon governo dei principi stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 5, n. 13388 del 17/12/2020, dep. 2021, Società Costruzioni s.r.l., Rv. 280851), secondo cui, ai fini dell'applicazione del controllo giudiziario su richiesta volontaria di un'impresa destinataria di informazione interdittiva antimafia impugnata dinanzi al giudice amministrativo, il tribunale competente in tema di misure di prevenzione è tenuto a verificare sia il carattere occasionale della agevolazione che il libero svolgimento dell'attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 della medesima disposizione, sia la concreta possibilità dell'impresa stessa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose.

Nel richiamare il quadro dei principi al riguardo affermati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156) questa Corte (Sez. 6, n. 1590 del 14/10/2020, dep. 2021, Senesi s.p.a., Rv. 280341) ha altresì precisato che la verifica dell'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa, che il tribunale è tenuto a compiere per disporre il controllo giudiziario ai sensi del D.Lgs. cit., art. 34-bis, non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti dalla suddetta disposizione, ivi compresi gli obblighi informativi e gestionali previsti dal comma 3, a ciò non ostando l'evidente mancanza, in capo al giudice della prevenzione, di un potere di sindacato sulla legittimità della interdittiva antimafia adottata dal prefetto.

Il controllo giudiziario, infatti, comporta una minore ingerenza rispetto all'amministrazione giudiziaria e mira ad esercitare la vigilanza in ordine al recupero di una gestione dell'azienda improntata alla libera concorrenza, al di fuori del condizionamento delle infiltrazioni mafiose.

Ne discende che il giudice della prevenzione è tenuto a valutare, in termini prognostici e sulla base del dato patologico acquisito dall'accertamento amministrativo con l'informazione antimafia interdittiva, se il richiesto intervento giudiziale di "bonifica aziendale" risulti possibile, in quanto

l'agevolazione dei soggetti di cui al D.Lgs. cit., art. 34, comma 1, sia da ritenere occasionale, escludendo tale evenienza nel caso di cronicità dell'infiltrazione mafiosa (Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, Gandolfi, Rv. 280906).

Ciò premesso, deve rilevarsi come l'esito decisivo argomentato dal provvedimento impugnato, là dove si afferma che "la carenza di un programma che possa indurre a prospettare la neutralizzazione delle forme ed attività agevolative, già riscontrabile in primo grado" si sarebbe "ripetuta in appello", sì da indurre la Corte a ritenere che mancherebbero "i requisiti necessari ai fini del vaglio della richiesta de qua", non sia conforme alla lettera e alla ratio del D.Lgs. cit., art. 34-bis, comma 6, che in relazione ai presupposti applicativi del controllo giudiziario non impone all'impresa istante alcun onere di allegazione di "indici di recuperabilità all'economia sana".

Deve pertanto escludersi che, a pena di inammissibilità, possa ritenersi configurabile un profilo di necessaria allegazione in sede di impugnazione di elementi di prova tesi a rappresentare la "occasionalità" del nesso di agevolazione tra l'attività di impresa e gli interessi dei soggetti portatori di pericolosità (v., in motivazione, Sez. 1, n. 17817 del 11/03/2021, Ditta individuale Ercole D'Antonio, Rv. 281280).

L'accertamento dello stato di condizionamento e di infiltrazione, infatti, non può essere soltanto funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto a comprendere e a prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarsene seguendo l'iter che la misura alternativa comporta.

Si tratta, dunque, di ordinari compiti valutativi spettanti, sulla base delle conoscenze acquisite, al Tribunale cui è rivolta la domanda (ed alla Corte di appello in sede di impugnazione sul diniego), in relazione ai quali il legislatore non costruisce alcun onere probatorio specifico, ferma restando la possibilità e l'interesse delle parti di allegare circostanze di fatto reputate favorevoli alla propria tesi (Sez. 1, n. 17817 del 11/03/2021, Ditta individuale D.E., cit.), così come è avvenuto nel caso di specie, ove in sede di gravame erano state prospettate le ragioni che, in tesi, avrebbero potuto esser valorizzate per escludere il carattere strutturalmente criminale della ditta istante e ritenere, al contempo, meramente occasionale l'ipotesi di infiltrazione.

Ne discende, conclusivamente, pur essendo di certo opportuna una indicazione da parte del richiedente delle possibili strategie di intervento (e ferma restando la ampiezza delle previsioni legislative sul punto, che affidano al Tribunale il compito di adattare la griglia delle prescrizioni al caso concreto), l'assenza di un "piano di recupero", per quanto sinora detto, non può certo porsi

come fattore produttivo della declaratoria di inammissibilità della domanda o della impugnazione del diniego (Sez. 1, n. 17817 del 11/03/2021, Ditta individuale Ercole D'Antonio, cit.).

4. Sulla base delle su esposte considerazioni, pertanto, s'impone l'annullamento con rinvio del decreto impugnato, affinché la Corte d'appello in dispositivo indicata provveda ad eliminare i vizi sopra rilevati, uniformandosi al quadro dei principi in questa Sede stabiliti.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2021